

**Ministero della Transizione Ecologica**

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)

Divisione IV - Qualità dello sviluppo

CRESS@pec.minambiente.it

D.M. n. 369 del 9/9/2021 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DSA-DEC-2009-976 del 03/08/2009 alla società EP Produzione S.p.A. per l'esercizio della Centrale termoelettrica situata nel comune di Ostiglia (MN) – trasmissione della Relazione di Riferimento.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 3 del DM in oggetto, la scrivente comunica quanto segue:

- Con nota del 22/12/2015 prot. DVA-2015-31964, la Società EP Produzione ha presentato la Relazione di Riferimento in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 272/2014 (cfr. documento "Relazione di Riferimento ai sensi del D.M. 272/2014. Centrale EP Produzione di Ostiglia (MN). ERM Italia S.p.A.. Dicembre 2015").
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, con nota del 08/03/2016, prot. n. 6458/2016 ha avviato il procedimento per l'esame della conformità della Relazione trasmessa dal Gestore rispetto ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale.
- Con nota del 07/11/2016, prot. n. 1760/CIPPC, la Commissione per l'AIA-IPPC ha emesso il Parere Istruttorio Conclusivo nel quale, in particolare, viene richiesto di presentare, entro dodici mesi dalla notifica del Parere stesso, un aggiornamento della Relazione di Riferimento completa dei requisiti minimi di cui all'allegato 2) al D.M. 272/2014, anche attraverso l'esecuzione di ulteriori necessarie caratterizzazioni secondo i criteri di cui all'Allegato 3 al D.M. n. 272/2014.
- Con nota del 21/12/2016, prot. n. 0030822, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso copia del suddetto Parere Istruttorio Conclusivo e in riferimento alle motivazioni riportate dal gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose, ha richiesto ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l'impossibilità pratica dal verificarsi di una contaminazione.
- Nel corso del 2017 il Gestore ha rielaborato la Relazione di Riferimento, che però non è mai stata presentata per effetto dell'annullamento del DM 272/2014 avvenuto in seguito alla sentenza TAR Lazio n. 11452/2017
- A seguito dell'emissione del D.M. 369/2021 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, il cui avviso di pubblicazione è comparso sulla G.U. n. 236 del 02.10.2021, la

Centrale ha conferito a primaria società di consulenza l'incarico di rielaborare la relazione di riferimento, aggiornandola secondo le più recenti informazioni in suo possesso.

La scrivente trasmette in allegato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DM 369 del 9/9/2021, l'ultima versione della Relazione di Riferimento in suo possesso, impegnandosi a trasmettere un aggiornamento della stessa non appena disponibile.

Il Direttore di Centrale



All.: Relazione di riferimento